



CITTA' DI CAIAZZO

Provincia di Caserta

copia

DELIBERA N. 8 DEL 10/02/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE IN VIA ECCEZIONALE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

±

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DIECI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,15** ed in prosiegua, nell'aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione **straordinaria ed in prima convocazione**. I componenti l'Assemblea all'atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di **11**, come segue:

	Presen ti	Asse nti		Presenti	Assenti
SGUEGLIA TOMMASO (SINDACO)	X		DE ROSA ROSETTA	X	
MEROLA PATRIZIA	X		PONSILLO ARIANNA	X	
GIAQUINTO STEFANO	X		CERRETO ANTIMO	X	
PONSILLO ANTONIO	X		SIBILLO RAFFAELLA	X	
DI SORBO ANTONIO	X		DE FILIO ROSA	X	
MASTROIANNI GIOVANNI	X				
totale				11	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Anastasio M. Nunzio

Si da atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri e solo su specifica richiesta nella loro integrità.

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

Prende la parola il Vice Sindaco Assessore Cerreto il quale espone ai presenti il contenuto della proposta di cui al punto 8 all'Odg.

Il Relatore fa rilevare che sul Regolamento in parola ha espresso parere favorevole il Revisore dei conti ed invita i presenti a votare per la relativa approvazione.

Prende la parola il Consigliere Avv. Patrizia Merola, la quale innanzitutto rileva con soddisfazione come, dopo innumerevoli solleciti da parte del proprio Gruppo, la proposta di Regolamento in parola sia stata finalmente portata all'attenzione del Consiglio.

Critica però la circostanza che in occasione del precedente Consiglio comunale la proposta di Regolamento in parola sia stata ritirata in quanto sulla stessa non era stato acquisito il parere del Revisore dei Conti.

Il Consigliere dà lettura delle modifiche che il proprio Gruppo "Uniti per Caiazzo" ritiene di apportare al Regolamento in parola. Si acquisisce il documento che è riportato in allegato e contraddistinto dalla lettera "b" al presente atto costituendone parte integrante.

Il Presidente prende la parola ed invita i presenti a votare per l'approvazione del Regolamento così come riportato nella proposta di deliberazione.

Prende la parola il Consigliere Geom. Stefano Giaquinto, il quale preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione dell'Assessore Cerreto, nonché gli interventi che si sono succeduti;

Premesso che quest'Amministrazione ha ravvisato la necessità di adottare il regolamento sulla disciplina del procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni c/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in liste di carico per la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale;
- relativi ad una o più annualità;
- relativi a pagamenti in un'unica o in più soluzioni;

Osservato che il Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e che possono essere oggetto di rateizzazione tutte le imposte ed i tributi comunali attualmente in vigore nonché quelli tributi che saranno istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;

Rilevato che la bozza di regolamento è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare Statuto e regolamenti nella seduta del **21/9/2015**;

Visto lo schema di regolamento, composto di n. 14 articoli, allegato alla presente proposta a costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario;

Acquisito infine il parere del Revisore Unico dei Conti in data 16/11/2015, agli atti d'Ufficio;

Esperita votazione resa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti e che dà il seguente risultato:

- voti a favore: n. 7
- Astenuti: n. 04 (Consiglieri Merola, Giaquinto, Ponsillo e Di Sorbo)

D E L I B E R A

Di approvare il regolamento sulla disciplina del procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni c/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali compendiantesi in n. 13 articoli come da schema riportato in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Successivamente il Consiglio, con separata votazione resa per alzata di mano e che offre il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 11;
- Voti a favore: n. 07;
- Astenuti: n. 04 (Consiglieri Merola, Giaquinto, Ponsillo e Di Sorbo)

D E L I B E R A

Conferire al presente deliberato immediata eseguibilità

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE IN VIA ECCEZIONALE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ferma la tutela degli equilibri di bilancio connesse al rigoroso rispetto delle scadenze tributarie, disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni c/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in liste di carico per la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali in vigore ed i tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

1. lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
2. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito: per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda; per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito sicuramente alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

- Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
2. Certificazione mobilità/cassa integrazione;
3. Certificato disoccupazione;
4. Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica. A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

1. Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
2. Visura camerale aggiornata.

Sono fatte salve le ipotesi da valutare caso per caso dall'Ufficio preposto, tenendo presente la condizione di oggettiva e soggettiva difficoltà economica del richiedente parametrata ai criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, se non regolarizzata nei successivi sessanta giorni con conseguente decadenza del beneficio ed obbligo al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il presente beneficio è concedibile per una sola volta.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi per una volta.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);

Art. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:
 - fino a € 200,00 nessuna dilazione;
 - da € 200,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 1.500,01 a € 4.500,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - da € 4.500,01 a € 13.500,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - da € 13.500,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili
 - da € 20.000,01 a € 30.000,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili
 - Oltre € 30.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili
2. Le somme rateizzabili si riferiscono, a tutti gli atti emessi dall'amministrazione comunale (avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, ingiunzioni fiscali), esclusi gli avvisi bonari.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, in alternativa il contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare anticipatamente il 20% dell'importo dovuto.
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 5 INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente,

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato c/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione c/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.
- Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzioassenso. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione (Pec - Raccomandata A/R)

CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 9 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Obbligazioni tributarie

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto arimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 10 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTATO

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,

- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1. del presente regolamento.
- 5. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare.
- 6. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va rappresentato al contribuente interessato.
- 7. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 11 COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 13

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che ne dichiara l'immediata eseguibilità.

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA IN VIA ECCEZIONALE DI DILAZIONI
E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI**

“Il Gruppo Uniti per Caiazzo, ringrazia per aver finalmente portato in Consiglio Comunale il presente regolamento, programmato dal nostro Gruppo, come risulta dai verbali della commissione statuto e regolamento, ed osteggiato più volte, nonostante le sollecitazioni (vedasi nota del 5.12.15), allorchè, l’allora Presidente della Commissione avv. Giovanni Mastroianni, non convocava la Commissione Statuto e Regolamento, nonché nota del 08.01.2015 e successivo sollecito del 12.01.2015). Si precisa, inoltre che da più di un anno il presente regolamento giace fra le mani della maggioranza, e si rammenta all’uopo che al precedente Consiglio Comunale fu ritirato in quanto, in modo a dir poco sprovveduto, fu portato al cospetto del presente Pubblico Consesso senza il parere del revisore.

Tanto premesso poiché il Gruppo “Bene comune” ha apportato delle modifiche rispetto al Regolamento proposto dal nostro Gruppo, e che la nuova stesura presenta lacune ed imprecisioni con ripercussioni sull’utenza, sottoponiamo al Consiglio quale proposta, le presenti modifiche:

ART 2 in riferimento ad “Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo” va indicato “ dai 65 anni di età” in quanto l’età pensionabile o il diritto alla percezione dell’assegno sociale ha subito una variazione in aumento.

ART 3

- punto 1) in riferimento alla decadenza dal beneficio per il “mancato pagamento anche di una sola rata” va elevato ad almeno “due/tre rate” anche Equitalia dà tale possibilità; la restrizione ad una rata non è mirata a porre il contribuente nella condizione di ravvedersi e regolarizzare i pagamenti;*
- punto 4 il riferimento alla concessione del beneficio prima dell’inizio “ della procedura esecutiva” va sostituito con “procedura coatta” l’ingiunzione di pagamento per la quale il presente regolamento prevede la possibilità di concessione del beneficio, è già titolo esecutivo, secondo norme ed orientamenti giurisprudenziali consolidati;*

ART 4 *l’esclusione tombale del tetto al di sotto di € 200,00, non tiene conto delle fasce più deboli (es percettori di pensioni sociali o di invalidità pari a circa € 430,00) per i quali anche il pagamento di un’imposta di € 200,00 può determinare un disagio economico.*

Dal punto di vista pratico un contribuente che chiede un dilazionamento di € 200,01 può essere ammesso al pagamento mediante il versamento del dovuto in 12 rate, mentre chi ha un debito verso l’Amministrazione di € 200,00, semmai percettore di pensione sociale non può accedere al beneficio? Ci sembra un’assurdità!!!

Pertanto, chiediamo di eliminare il tetto minimo ed eventualmente subordinare la concessione del beneficio al reddito del richiedente e/o situazioni connesse allo stato di salute.

ART 10

- Punto 6 e 7 manca il riferimento al termine entro il quale il Responsabile del Tributo deve comunicare al contribuente l’esito dell’istruttoria.*

ART 11

- PUNTO 4 si chiede quali sono i tributi gestiti da funzionari diversi. Non ritenendo ci siano tributi comunali gestiti da altri funzionari nel Comune di Caiazzo se ne chiede l’espunzione.*

ART 13 Si chiede se il presente regolamento può essere applicato anche per l’anno in corso, (vedasi riferimento all’entrata in vigore alla “data dell’esecutività della delibera di Consiglio), e quali ripercussioni avrà sul bilancio, tenuto conto che la dilazione può essere concessa anche per ventiquattro/quarantotto rate ? ”

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE IN VIA ECCEZIONALE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere **favorevole**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Renzo Mastroianni

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Loreto Califano

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Raffaella Sibillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Anastasio M. Nunzio

=====

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Caiazzo, li _____

Il responsabile del procedimento
f.to dott. Paolo Mandato

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorso il **decimo giorno** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);

X è una delibera urgente, **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

Caiazzo,li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Paolo MANDATO